

Struttura: **AREA URBANISTICA** Servizio/Progetto/Area **Servizio Sportello Unico Edilizia** Tel. Referente 7953395

DEBITO N. <u>2</u> (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”)	Capitolo _____		debito originatosi (contrassegnare con “X”)		imputazione debito (contrassegnare con “X”)						
	Intervento _____		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale					
				<b>X</b>	<b>X</b>						
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Ricorso avverso la sentenza Tar Campania 1140/19										
Qualificazione sintetica delle cause	Spese di giudizio	Risarcimento danni da _____	Spese di personale lettera “e”	Spese di personale da sentenza esecutiva (lettera “a”)	Rimborso Altro (precisare): _____						
	Somma Urgenza										
Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo (lettera _____ dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000). <i>[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].</i>	La Sentenza Tar Campania (V Sezione) n.310/20 condanna il Comune di Napoli al pagamento alle spese di lite pari a €.1.000,00 oltre accessori di legge Iva e CPA nonché del contributo unificato.										
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	CONDominio VIA CINTHIA, 9/12										
CREDITORE	Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____										
Per i debiti di cui alla lett. a), indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)	Sen. Tar Campani (V Sezione) n.310/20				Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale  n. <u>70898</u> del <u>27 /01/2020</u>						

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Dirigente

VISTO: L'Assessore a \_\_\_\_\_



COMUNE DI NAPOLI  
DIPARTIMENTO AVVOCATURA

Servizio Difesa Giuridica Amministrativa

Prot. n. *96/2020/40898*

Napoli, lì *24*/01/2020

Al Servizio Sportello Unico Edilizia  
e p.c. Al Servizio Gestione Bilancio  
“ “ “ All’Area Urbanistica

OGGETTO: Fascicolo n. AM/38349-38349/C - PUGLIESE ANTONIO n.q. di amm.re dello stabile di via Cinthia n.9/12 e PUGLIESE SALVATORE n.q. di condomino - Sentenza Tar Campania n. 310/20. (**Accoglie**)

Per quanto di competenza si trasmette copia della sentenza indicata in oggetto emessa dal TAR Campania Sez. V su ricorso prodotto da PUGLIESE ANTONIO n.q. di amm.re dello stabile di via Cinthia n.9/12 e PUGLIESE SALVATORE n.q. di condomino C/ Comune di Napoli, avverso per l’ottemperanza della sent.TAR Campania n.1140/19, emessa nel ricorso del 29/10/2012 proposto dai ricorrenti per l’annullamento dell’atto n.557103/12, nella parte in cui condanna il Comune di Napoli al pagamento, in favore del condominio ricorrente, di Euro.118.440,49 con interessi di mora ai sensi del D.Lgs.n.231/02 e rivalutazione, a titolo di contributo assegnato ai sensi del bando Sirena 2

Lo scrivente Servizio, in esecuzione di quanto statuito dall’art. 7 del Regolamento di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 348 del 5/5/16, farà successivamente pervenire parere di accettazione o di appello al Consiglio di Stato.

Si ricorda che, in attuazione della menzionata delibera n.348 del 5/5/16, codesto Servizio dovrà provvedere alla eventuale predisposizione della delibera di accettazione, nonché all’adozione degli atti per il riconoscimento delle spese legali e del contributo unificato che, dovrà essere liquidato e corrisposto solo a seguito di specifica richiesta da parte dell’interessato, il quale, in particolare, dovrà comprovare di averlo effettivamente versato.

Per il successivo pagamento codesto Servizio dovrà richiedere alla scrivente Avvocatura se, in caso di appello, possa procedersi alla relativa emissione del mandato.

Avvocato incaricato della causa: Avv. Romano Gabriele – Tel. 0817954710.

ALL/1

L’Istr. Direttivo  
*M. C. Carbone*

Servizio Difesa Giuridica Amministrativa  
Tel. 081 7954666 – 7954675 – 7954651 – 7954697 – 7954667 – Fax 0817954703  
(Cod. Prot. Inf. 20-1-0-0-0)  
(PEC:avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it)





38349/e

*Adatto*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**  
**Napoli**  
**SEZIONE QUINTA**

**Avvocato Difensore:**

Andreottola Antonio  
Furnari Anna Ivana  
Romano Gabriele  
Pizza Giacomo  
Ricci Bruno  
Accattatis Chalons D'Oranges Barbara  
Carpentieri Eleonora  
Crimaldi Bruno  
Cuomo Annalisa

**Presso:**

Carbone Maria Cristina  
P.Zza Municipio, P.Zzo San Giacomo 80133  
Napoli Tel Fax

**Avviso di pubblicazione di sentenza**

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 22/01/2020 con il n. 310/2020 ed esito: **Accoglie Nomina Commissario Ad Acta.**

**Numero Registro Generale: 3565/2019**

Parti	Avvocati
PUGLIESE ANTONIO, ed altri	Paparella Riccardo

Picone Paolo

**Contro:**


Parti	Avvocati
Comune Di Napoli	Accattatis Chalons D'Oranges Barbara Andreottola Antonio Crimaldi Bruno Cuomo Annalisa Pizza Giacomo Ricci Bruno Carpentieri Eleonora Furnari Anna Ivana Romano Gabriele

COGLIE NOMINA COMMISSARIO AD ACTA

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Napoli, li' 22/01/2020

Il Direttore di Segreteria



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3565 del 2019, proposto da Antonio Pugliese e Salvatore Pugliese, rispettivamente, nella qualità di amministratore e di condomino dello stabile ubicato in Napoli alla via Cinthia n.9/12, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Paparella e Paolo Picone, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Napoli, al viale Gramsci n. 18, con pec [riccardopaparella@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:riccardopaparella@avvocatinapoli.legalmail.it) e [paolopicone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:paolopicone@avvocatinapoli.legalmail.it);

***contro***

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari e Gabriele Romano, con domicilio eletto in Napoli, presso l'Avvocatura Municipale, al Palazzo S. Giacomo, pec [avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it](mailto:avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it);

***per l'ottemperanza***



alla sentenza del T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. V, n. 1140 del 20.2.2019, con declaratoria di nullità della nota del Comune di Napoli n. 397325 del 10 maggio 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 12 settembre 2019 e depositato il di seguente, i due ricorrenti individuati in epigrafe, rispettivamente, nella qualità di amministratore e di condomino dello stabile ubicato in Napoli, alla via Cinthia n. 9/12, hanno premesso che, con sentenza n. 1140 del 20 febbraio 2019, questa Sezione Quinta ha accolto il ricorso da loro in precedenza proposto (iscritto al r.g. n. 4943 del 2012) e per l'effetto ha annullato l'atto n. 557103 del 6.7.2012, cui il Comune di Napoli aveva disposto la "decadenza" del suindicato Condominio dal contributo di euro 118.440,49, con riferimento al bando denominato "Progetto Si.re.na 2".

Lamentando che l'Amministrazione soccombente non ha provveduto a dare seguito al dictum giudiziale, non avendo riattivato la procedura né corrisposto il contributo, gli instanti hanno agito in giudizio, ex art. 112 e ss. del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104, per conseguire l'ottemperanza alla suindicata sentenza.

A tal uopo gli stessi hanno chiesto la declaratoria di nullità, in quanto elusiva del giudicato, della nota prot. 397325 del 6 maggio 2019, con cui il Comune di Napoli, dopo aver comunicato di aver ricollocato in graduatoria il Condominio, ha dichiarato l'impossibilità di eseguire la pronuncia giudiziale in quanto la società incaricata di espletare i controlli propedeutici al successivo pagamento del

contributo è stata collocata in liquidazione, in tal modo rinviando la soddisfazione della pretesa ad imprecisati momenti successivi.

Ai sensi dell'art. 114 del c.p.a., i ricorrenti hanno quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta, che si sostituisca all'Amministrazione inadempiente per l'assunzione di tutti gli atti necessari per una esaustiva ottemperanza alla sentenza n. 1140 del 20.2.2019.

2. Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Napoli, sul presupposto che la sentenza di cui è chiesta l'esecuzione comporta il pagamento di una somma di denaro, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto i seguenti profili:

- per l'omessa notifica in forma esecutiva della sentenza n. 1140/2019, in quanto comunicata solo via pec il 15.5.2019, e per il mancato decorso del termine minimo di 120 gg., ex art. 14 del D.L. n. 669/1996 (convertito nella L. n. 30/1997), dalla notifica del titolo esecutivo, per la proposizione del giudizio (il ricorso è stato notificato il 12.9.2019 e depositato il giorno seguente);
- per l'intempestiva impugnazione della nota del 6.5.2019.

3. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2019 è stato disposto il differimento della causa su richiesta di parte ricorrente, onde replicare alle eccezioni avversarie.

Con memoria depositata il 28 novembre 2019 i ricorrenti hanno controdedotto sui rilievi sollevati in rito, insistendo per il resto nella richiesta di accoglimento dell'azione.

All'udienza camerale del 17 dicembre 2019, sentiti i difensori delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Ad avviso del Collegio il ricorso è anzitutto ammissibile.

5.1. Quanto al primo aspetto, è dirimente osservare che la sentenza n. 1140 del 20.2.2019 non comporta in via diretta l'obbligo di pagamento di una somma di denaro alla stregua di quanto stabilito dall'art. 14 del D.L. 31.12.1996, n. 669, rubricato "Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni". Invero, con la pronuncia di cui è chiesta l'ottemperanza, la Sezione non ha condannato l'Amministrazione alla corresponsione del contributo in questione ma si è limitata



ad annullare il provvedimento impugnato, facendo salvo il potere di verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal bando (non coperti dal giudicato).

Ciò risulta chiaramente dal primo capo della decisione, relativo alla questione di giurisdizione, nel quale il Collegio giudicante ha previamente qualificato l'atto impugnato in quella sede (che segna anche il punto a partire dal quale, in sede di ottemperanza, va rinnovata l'attività amministrativa). Ivi, può leggersi testualmente quanto segue: "1. In via preliminare il Collegio deve farsi carico di verificare la sussistenza della propria giurisdizione sulla controversia. E' noto che, secondo il consolidato orientamento formatosi in materia di controversie sulla concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni, il giudice amministrativo è giurisdizionalmente competente quando le stesse attengano ad una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale di concessione del beneficio oppure quando questo, una volta riconosciuto, sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità, per la mancanza dei requisiti di ammissione o per il contrasto iniziale con il pubblico interesse, mentre è del giudice ordinario se la stessa attiene alla fase esecutiva e si discuta di adempimento delle rispettive obbligazioni (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 21 giugno 2016, n. 7204; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 17/06/2016, n.1001 T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 20 febbraio 2017, n.145). In definitiva, anche quando gli atti in contestazione attengano non al momento genetico ma all'esecuzione del rapporto, occorre distinguere se gli stessi implicino o meno lo svolgimento di un'attività amministrativa discrezionale o meramente vincolata. 1.1. Facendo applicazione di tali criteri all'odierna fattispecie, ritiene il Collegio che l'impugnato atto del 6 luglio 2012 – che fa seguito ad un precedente provvedimento che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza per una presunta carenza documentale, annullato da questo T.A.R. con sentenza n. 25212/2010 – non può essere qualificato in senso stretto come "decadenza", secondo il nomen iuris utilizzato dall'autorità emanante, atteso che non risulta adottato dal Comune di Napoli un formale provvedimento di assegnazione del contributo, che in materia

assume natura costitutiva. In particolare, come si chiarirà oltre, l'Amministrazione ha reputato, attraverso una valutazione discrezionale di tipo autoritativo, di escludere il condominio ricorrente dal riconoscimento del beneficio per non aver comunicato nei termini previsti dal bando la volontà di iniziare i lavori (pur dopo la citata vicenda contenziosa), sicché la posizione dello stesso assume la consistenza di interesse legittimo, con conseguente devoluzione della domanda di annullamento alla cognizione del giudice amministrativo. 1.2. Viceversa, la pretesa diretta ad ottenere la condanna dell'Ente pubblico alla corresponsione del contributo maggiorato degli interessi di mora computati ai sensi del D. Lgs. n.231/2002 e della rivalutazione monetaria, oltre a presupporre la formale concessione del beneficio, nella specie insussistente, attiene alla successiva attuazione del rapporto ed è qualificabile come diritto soggettivo, in quanto l'amministrazione al momento dell'erogazione della somma maggiorata di tali accessori è tenuta a svolgere un'attività del tutto vincolata (cfr. Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 25 gennaio 2013, n. 1776, 21 novembre 2011, n. 24409 e 19 maggio 2008, n. 12641)".

5.2. Si palesa infondata anche l'altra eccezione, che fa leva sull'asserita, intempestiva impugnazione della nota comunale n. 397325 del 10 maggio 2019.

Giova premettere che con l'atto in questione il dirigente il Servizio Sportello Unico Edilizia dell'Area Urbanistica del Comune di Napoli, nel riscontrare l'invito diretto ad ottenere l'esecuzione della sentenza, ha comunicato quanto segue: "[...] il Condominio [...] è stato riammesso al contributo di cui al Bando Sirena 2 e collocato nella graduatoria, aggiornata a Settembre 2006, alla posizione n. 23. Tuttavia, allo stato non è possibile procedere all'erogazione del contributo, in quanto la società Sirena incaricata di effettuare i controlli del caso e di trasmettere la scheda istruttoria recante l'esito positivo di tali controlli, è stata posta in liquidazione in data 11/01/13 e tutte le attività ad essa facenti capo si sono interrotte. Pertanto, appena l'Amministrazione provvederà ad incaricare un nuovo soggetto per l'espletamento dei controlli dovuti, all'esito positivo degli stessi, si

procederà al pagamento del contributo Sirena al Condominio in questione”.

Trattasi, con tutta evidenza, di atto meramente endoprocedimentale, in quanto l'Amministrazione, senza adottare la determinazione finale del procedimento di concessione del sussidio in questione, si è limitata a comunicare lo stato del procedimento e le ragioni che, a suo avviso, osterebbero allo svolgimento degli ulteriori adempimenti previsti dall'avviso pubblico del 21.10.2003 per poter usufruire del contributo. In quanto tale, lo stesso non si atteggia come immediatamente lesivo e non era pertanto autonomamente impugnabile nell'ordinario termine di decadenza previsto per l'azione di annullamento.

Esattamente, quindi, gli interessati hanno chiesto la declaratoria di nullità dell'atto, in quanto elusivo del giudicato, nel termine decennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 114, commi 1 e 4, lettera b), del c.p.a..

6. Passando al merito, il ricorso è fondato, non risultando che, allo stato, la sentenza di questa Sezione n. 1140/2019 sia stata eseguita, non avendo l'Amministrazione intimata posto in essere l'attività sopra specificata propedeutica alla corresponsione del contributo.

6.1. Né la ragione compendiata nella citata nota può costituire una valida ragione ostativa per rinviare sine die l'attuazione del giudicato, atteso che la disfunzione segnalata, come in generale le mere difficoltà organizzative, non possono essere legittimamente addotte per giustificare l'inottemperanza al dictum giudiziale, imponendosi a carico dell'Amministrazione la sollecita adozione delle misure reputate più opportune per il completamento della procedura, anche mediante la sostituzione del soggetto originariamente preposto allo svolgimento dell'attività di verifica di cui si è detto sopra, non più in grado di funzionare dal 2013.

L'atto datato 10 maggio 2019, nella parte in cui l'ente si riserva sine die di incaricare un nuovo soggetto per l'espletamento dei controlli dovuti, va, pertanto, dichiarato nullo, in quanto di carattere meramente soprassessorio ed elusivo del giudicato.



6.3. Alla stregua di quanto sopra, va pertanto dichiarato, in primo luogo, l'obbligo del Comune di Napoli di eseguire la sentenza in epigrafe, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

6.4. Scaduto infruttuosamente il termine di 60 (sessanta) giorni, con la decorrenza sopra specificata, il Prefetto della provincia di Napoli, quale commissario ad acta di questo Tribunale, provvederà in via sostitutiva, con potestà di delega ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio, nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica di apposita richiesta di parte interessata, a tutto quanto necessario per l'esaustiva ottemperanza alla sentenza in questione.

6.5. Il compenso per l'attività eventualmente svolta dal commissario, comprensivo delle spese, ad incarico espletato, sarà liquidato a sua richiesta con separata ordinanza e posto a carico della parte inadempiente.

7. Le spese di giudizio, nella misura liquidata nel dispositivo, ed il contributo unificato vanno posti a carico dell'Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- dichiara la nullità della nota del Comune di Napoli n. 397325 del 10 maggio 2019 nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara l'obbligo della stessa Amministrazione comunale di dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 1140/2019, secondo le modalità e nel termine sopra indicati;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina il Prefetto della provincia di Napoli quale commissario ad acta, per provvedere in via sostitutiva, con potestà di delega ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio;
- condanna l'Amministrazione inadempiente a rimborsare alla parte ricorrente le

spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (mille/00),  
oltre agli accessori di legge, nonché alla refusione del contributo unificato;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;
- manda alla Segreteria per la comunicazione della presente alle parti ed alla Prefettura di Napoli.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 dicembre 2019 con  
l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Diana Caminiti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Pierluigi Russo**

**IL PRESIDENTE**

**Santino Scudeller**

**IL SEGRETARIO**